



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 17 del 24 FEB. 2012

Oggetto: Tribunale di Messina. Causa "Ricciardi Filippo+1 c/Provincia". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni.

L'anno duemila DODICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO

nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1) Presidente	On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2) Assessore	Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3) Assessore	Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4) Assessore	Dott. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5) Assessore	Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6) Assessore	Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7) Assessore	Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8) Assessore	Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9) Assessore	Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10) Assessore	Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11) Assessore	Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12) Assessore	Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13) Assessore	Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14) Assessore	Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1° Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott.ssa Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Messina. Causa “Ricciardi Filippo+1 c/Provincia”. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Chiamata in garanzia di Faro Assicurazioni e Riassicurazioni .

PROPOSTA

PREMESSO che con atto notificato il 20/09/11 i Sigg. Ricciardi Filippo e Guerriera Giuseppa hanno citato questa Provincia innanzi al Tribunale di Messina per sentirla condannare al risarcimento dei danni al fondo e fabbricati siti in Ponte Schiavo – Villaggio Pezzolo confinanti con la S.P.35, subiti in occasione delle abbondanti precipitazioni atmosferiche dell'01/10/09;

PREMESSO che con polizza n°107005281, RCG, relativa al contratto rep. 13451 del 5 marzo 2008, la Faro Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. (più avanti: Faro S.p.A.) si è impegnata nei confronti di questa Provincia a coprire i rischi per i danni subiti da terzi derivanti dal patrimonio immobiliare provinciale nel periodo di operatività della polizza 05/03/2008 – 05/06/2010;

CHE pertanto, il sinistro regolarmente denunciato alla Compagnia ricade nel periodo di copertura assicurativa ;

VISTO l'art. 8 della polizza n°107005281 a mente del quale “la società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale...designando... i Legali e i tecnici indicati dall'assicurato...avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'assicurato stesso...;

RILEVATO che dai report trasmessi dalla medesima società assicuratrice diversi giudizi, compreso quello in esame, promossi da terzi contro la Provincia per ottenere il risarcimento dei danni subiti nel periodo di copertura assicurativa non risultano definiti da Faro S.p.A. né stragiudizialmente, né, dagli atti risulta alcuna autorizzazione per la costituzione in giudizio dell'Ente;

RILEVATO ancora che la Faro S.p.A. - in virtù della decisione assunta dal Consiglio di Stato il 28/09/2011, che riforma l'ordinanza n°3296/11, resa in sede cautelare, con cui il TAR Lazio ha

deciso la sospensione dell'efficacia del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/07/2011, che disponeva la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di tutti i rami – era stata posta nuovamente in **liquidazione coatta amministrativa** e che conseguentemente rivedeva il provvedimento del 29/07/2011 n°2919 con il quale l'ISVAP ha nominato il Commissario liquidatore nella persona dell'Avv. Dario Grosso;

VISTO il successivo decreto del 12 ottobre 2011 con cui il Presidente del TAR Lazio in relazione ai motivi aggiunti al ricorso cautelare n. 7035/2011, proposto dalla Società Memoin S.p.A., ha, tra l'altro, in accoglimento dell'istanza cautelare, sospeso l'efficacia della revoca all'autorizzazione all'attività in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa, fino all'esame collegiale della domanda cautelare fissato per la Camera di Consiglio del 03 novembre 2011;

VISTA la decisione del 03 novembre 2011 con cui il TAR Lazio ha posto in liquidazione coatta amministrativa la "Faro";

VISTE le note del 09/02/2011 n°5428/11 e del 28/09/2011 n°32472/11 indirizzate al Dr. Giovanni De Marco, già Commissario Straordinario della Faro S.p.A., con le quali si evidenziavano una serie di anomalie nella gestione del rapporto (mancato pagamento sentenze; assenza di comunicazione sulla necessità o meno di nomina del difensore; ritardo nella corresponsione dei compensi dei Legali designati dalla Provincia, posti dal citato art. 8 a carico della medesima Compagnia);

CONSIDEATO, altresì, che la perdurante assenza di qualsiasi tempestiva indicazione in ordine alla definizione o meno della pratica, a maggior ragione in presenza di un giudizio, concretizza per quest'Ente un gravissimo pregiudizio;

RILEVATO che gli obblighi contrattuali assunti da FARO S.p.A. nei confronti di quest'Ente, stante l'attuale stato giuridico della Società, non mettono al riparo questa Provincia dai rischi di eventuali soccombenze giudiziali, ma anche dal rischio che quest'ultima, sia individuata come unico soggetto nei confronti del quale agire per l'esecuzione delle sentenze;

CONSIDEATO, in particolare, che la tardiva costituzione dell'Ente comporta la preclusione all'esercizio di alcune basilari eccezioni (decadenze di rito), quali: l'eventuale chiamata in garanzia della Compagnia assicuratrice, l'eccezione dell'eventuale prescrizione del diritto attoreo, o, avuto riguardo all'appartenenza del bene, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva;

CONSIDERATO, pertanto, che si appalesa necessaria e conducente per la tutela degli interessi di questa Provincia costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Messina da Costantino Antonino,, con citazione notificata 06/07/2011 con udienza indicata per il 05/12/2011, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a nominare un Legale di fiducia al quale conferire mandato difensivo, con ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia della Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

RITENUTO che per l'attività che svolgerà il Legale incaricato, sarà prevedibilmente corrisposta per compensi e spese, in relazione al valore della controversie la somma di **€ 2.200,00=**, al lordo di C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) che deve essere impegnata al cod. 1010903 cap 2260 del Bilancio

2011, con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;
VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Ricciardi Filippo+1 innanzi al Tribunale di Messina dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa la chiamata in garanzia di Faro S.p.A. in persona del legale rappresentante;

DARE ATTO che prevedibilmente al Legale incaricato in relazione al valore della controversia per compensi e spese, relativi alla sua attività sarà corrisposta la somma di **€ 2.200,00=** al lordo di C.P.A. ed I.V.A.(se dovuta), con animo di rivalsa nei confronti di Faro S.p.A. in relazione agli oneri derivanti dal conferimento del presente incarico e dei danni conseguenti agli eventuali esiti negativi del giudizio;

IMPEGNARE con il presente provvedimento la somma di **€ 2.200,00=** sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011;

DARE mandato al Dirigente del 1° Dipartimento - U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

Copia atto di citazione not. 20/09/11

Il Responsabile dell'Unità Operativa

Li, 14/11/11

IL DIRIGENTE

25 NOV. 2011

L'Assessore al Contenzioso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 25 NOV. 2011

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Tripodo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. n° 30 del 23- 12 – 2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

F A V O R E V O L E ai sensi della Delibera della Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di Controllo N.6/ Contr./05 adottata nell'adunanza del 15 febbraio 2005 che esclude, dalle norme previste dall'art.1 commi 1 e 42 della L.311/2004, gli incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione.

Addì 13 FFR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

13 FFR. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabro

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 1764 Atto _____ del _____

Importo € 2.200,00

Disponibilità Cap. 2260 Bil. 2011

Messina 30/12/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Anna Maria TRIPODO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina Il. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012

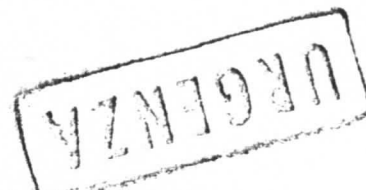


IL SEGRETARIO GENERALE

f.to IPRUGA
[Signature]

1° DIP. LEGALE
 PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
 POSTA IN ENTRATA
 20 SET 2011
 ON. LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
 1° DIPARTIMENTO - • U.D.

AVV. IRENE GLAIMI
 VIA DOGALI, 20 - 98122 MESSINA
 e-mail: irene.giaimi@libero.it



ATTO DI CITAZIONE

I signori Ricciardi Filippo, nato a Messina il 24.06.1933, codice fiscale RCCFPP33H24F158B, e Guerrera Giuseppa, nata a Messina il 01.01.1937, codice fiscale GRRGPP37A41F158I, entrambi residenti in Messina, viale S. Martino is. 11, ed ivi elettivamente domiciliati, in via Dogali n. 20, presso lo studio professionale dell'avv. Irene Giaimi, codice fiscale GMIRNI77B43F158Z, PEC avvirenegiaimi@puntopec.it, FAX 090.2935824, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto,

CITANO

la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in Messina, Corso Cavour n. 87, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Messina, Sezione e Giudice Istruttore designandi, nei locali e ore di rito, all'udienza del 4 gennaio 2012, con espresso invito a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della sopracitata udienza, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in caso di costituzione tardiva, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, non comparendo, si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le domande di cui appresso, in ordine alle quali si premette quanto segue.

I coniugi Ricciardi Filippo e Guerrera Giuseppa risultano proprietari di un lotto, ricadente nel foglio 196 del Comune di Messina, sviluppantesi tra due differenti tratti della Strada Provinciale n. 35 che unisce Ponte Schiavo al Villaggio di Pezzolo, e di un fabbricato, cui il terreno fa da corte, adibito a residenza stagionale.

Il giorno 1 del mese di ottobre 2009, a seguito di precipitazioni atmosferiche, una grande quantità d'acqua e detriti provenienti dalla Strada Provinciale 35 e dal terreno ad essa soprastante – quest'ultimo non frenato dal muro di contenimento

3366/02
 23 SET. 2011

posto a monte della strada stessa – causavano il distacco parziale (per un tratto di circa mt. 8) del parapetto del muro di contenimento lato valle, con conseguente riversamento di materiale franoso all'interno della proprietà Ricciardi-Guerrera. Tale fenomeno di smottamento non solo rendeva di fatto inaccessibile l'abitazione di proprietà degli odierni attori, ma arrecava, altresì, numerosi e ingenti danni quali: l'ostruzione della porta in ferro di accesso alla proprietà; il crollo della pensilina in cemento armato a protezione delle medesima e del lampione collocato dai proprietari in adiacenza dell'ingresso al fine di sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica; il riversamento sulla scalinata di accesso e sul primo terrazzamento, che precedentemente si mostrava ben curato e ricco di varie essenze arboree, di terra e blocchi di calcestruzzo staccatisi dal muro crollato; la totale sommersione con fango dei rimanenti terrazzamenti, fino alla veranda pavimentata circostante il fabbricato; lo sradicamento, con trascinarsi a valle, di alcuni alberi da frutto; la rottura di numerose fioriere in calcestruzzo prefabbricate; la lesione della ringhiera metallica posta a margine della scalinata e dei muri di sostegno dei terrazzamenti; il guasto dell'impianto elettrico (cfr. perizia a firma dell'Arch. Santa Ilardo – **all. 1**).

A ciò si aggiunga che il cedimento del muro, investendo la recinzione metallica realizzata a ridosso dello stesso, ha reso da quasi due anni la proprietà sguarnita di protezione, lasciandola in balia di ladri e malintenzionati.

Sino ad oggi l'unico intervento effettuato dalla Provincia Regionale di Messina a seguito dell'evento franoso è consistito nel sostituire il parapetto divelto con un elemento di guard-rail, col risultato che l'acqua piovana discendente in misura torrenziale, data la forte pendenza del terreno, lungo la S.P. 35, non essendo incanalata e regimentata, trova quale sfogo quest'unico tratto senza parapetto e continua, pertanto, a riversarsi all'interno della proprietà Ricciardi-Guerrera, contribuendo così ad aggravare una situazione già a dir poco emergenziale.

Da una perizia tecnica effettuata sui luoghi su incarico dei coniugi Ricciardi-Guerrera (all. 1) è stato possibile appurare che il notevole pregiudizio dai medesimi patito e su descritto è unicamente riconducibile all'inadeguatezza dei muri di sostegno della S.P. 35, sia lato monte che lato valle, realizzati in tempi diversi con muratura in pietrame e soprastante calcestruzzo, nonché all'assoluta mancanza sulla medesima Strada Provinciale di un qualsivoglia sistema di canalizzazione e drenaggio delle acque piovane.

Alla luce di tali considerazioni, i sigg. Ricciardi Filippo e Guerrera Giuseppa, per il tramite del proprio legale, con raccomandata n. 139909993340, ricevuta dall'Amministrazione Provinciale convenuta in data 22.10.10 (all. 2), hanno formalmente chiesto a quest'ultima il risarcimento di tutti i danni rilevati e sopra descritti, nonché la sollecita realizzazione di ogni intervento utile e necessario al fine di consentire agli stessi di accedere alla proprietà in condizioni di sicurezza e evitare ulteriori pregiudizi alla pubblica e privata incolumità.

Tuttavia, ad oggi nessun riscontro alla superiore istanza è pervenuto, né la Provincia Regionale di Messina ha di fatto provveduto ad effettuare gli interventi necessari onde evitare che il pregiudizio già registratosi possa giungere a conseguenze ulteriori e imprevedibili.

DIRITTO

Secondo l'art. 2051 c.c. *"ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito"*. Dal potere di fatto sul bene in proprietà scaturiscono, dunque, obblighi di manutenzione e di messa in sicurezza, onde evitare l'insorgenza di cause di pericolo.

Nel caso *de quo* è senz'altro configurabile una ipotesi di responsabilità per omessa custodia ex art. 2051 c.c. a carico dell'ente provinciale proprietario della S.P. 35 interessata dallo smottamento.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte segnalato come *"gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della*

stessa sono particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo ed in specie: la sussistenza di un pregnante obbligo di controllo delle sedi viarie e l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo fino alle pertinenze della sede stradale e delle connesse attrezzature, impianti e servizi” (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2009, n. 16374).

Nondimeno “il danneggiato che chiede il risarcimento per il pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità della p.a., è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivino dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato viceversa tenuto a dare la prova anche...dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo. Facendo eccezione alla regola generale di cui al disposto degli art. 2043 e 2697 c.c., l'art. 2051 c.c. determina infatti un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, dando, cioè, la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2008, n. 24881, cit.).

Orbene, per quanto riguarda l'onere probatorio posto a carico dei danneggiati, è bene rilevare che gli odierni attori fondano la propria richiesta risarcitoria su validi elementi dimostrativi che la Provincia Regionale di Messina, proprietaria e custode della strada interessata dal fenomeno franoso, non ha ottemperato agli

obblighi sulla medesima incombenti, avendo omissso ogni verifica circa l'idoneità della sedi viarie e delle loro pertinenze al fine di escludere la presenza di fattori potenzialmente idonei a causare pregiudizio agli utenti dell'*opus publicum* e ai proprietari dei fondi limitrofi e avendo mancato di effettuare gli interventi necessari a porre rimedio al danno verificatosi per cause alla stessa imputabili.

In effetti, la perizia tecnica espletata dall'Arch. Santa Ilardo in c.da Acqua Bona, vill. Ponte Schiavo, presso il km 1+00 della S.P. 35, ha potuto evidenziare che il pregiudizio patito dai coniugi Ricciardi-Guerrera per via del crollo del parapetto del muro di proprietà della Provincia Regionale di Messina è unicamente riconducibile all'inadeguatezza, per tipologia, altezza e tenuta sismica, dei muri di sostegno della S.P. 35, realizzati in tempi diversi con modalità esecutive insufficienti e per nulla adeguati alla funzione cui sono preposti.

Più specificamente, il parapetto crollato – come risulta palese dalla foto n° 17 allegata alla perizia giurata – è stato realizzato sopraelevando il sottostante muro in pietrame con calcestruzzo e, per di più, non è in alcun modo ammorsato ad esso. Per tale motivo è forte il rischio che lo stesso, per cause naturali non certo imprevedibili, possa distaccarsi totalmente e ribaltarsi sulla sottostante proprietà degli attori. La concretezza e immanenza di tale rischio appare ulteriormente confermata dallo stato attuale della rimanente parte del muretto parzialmente crollato, il quale si presenta lesionato in più punti.

Medesima valutazione di inadeguatezza può effettuarsi in ordine al muro posto a monte della strada provinciale, del tutto inidoneo a svolgere la propria funzione di contenimento. Esso, infatti, non si trova in posizione sopraelevata rispetto al terreno da contenere, bensì è posto a livello con quest'ultimo; conseguentemente non solo non impedisce al terreno soprastante di riversarsi sul manto stradale in evenienza di piovaschi, ma addirittura favorisce lo scivolamento di fango e detriti.

Ad aggravare la situazione vi è, inoltre, l'assoluta mancanza sulla medesima strada provinciale di un qualsivoglia sistema di canalizzazione e drenaggio delle acque piovane idoneo a proteggere i terreni sottostanti dalle inondazioni che si verificano in virtù della notevole pendenza del terreno.

Sembra, pertanto, ampiamente avvalorata l'ipotesi avanzata dagli attori circa l'assoluta inosservanza da parte della P.A., nella costruzione e manutenzione della strada provinciale di sua proprietà, delle minime regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza.

Tale contegno gravemente colposo ha determinato l'ingente pregiudizio subito dai proprietari del fondo a valle della strada, atteso che, secondo la più volte citata perizia redatta dall'Arch. Ilardo, "il crollo del parapetto è la causa primaria dei danni, sia per i pesanti blocchi di cemento precipitati all'interno, sia perché ha lasciato libero accesso alla gran massa di acqua e detriti provenienti dalla strada, ed è imputabile alle sue modalità esecutive".

Tanto assodato circa l'effettiva sussistenza di un nesso eziologico tra l'anomalia della cosa e l'evento lesivo concretamente verificatosi, più arduo si presenta il compito dell'amministrazione convenuta di fronteggiare il proprio onere probatorio, non essendo francamente ipotizzabile, nel caso in oggetto, l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale che presenti i caratteri del fortuito, cioè del fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Come potrebbe, infatti, reputarsi eccezionale o imprevedibile nella Provincia di Messina e nella stagione invernale un fenomeno piovasco? E come potrebbe la P.A. convenuta eccepire che nessun intervento manutentivo avrebbe potuto concretamente evitare che gli agenti atmosferici naturali causassero l'evento dannoso o, quantomeno, ridurne le conseguenze?

Invero, il grave danno patito dai coniugi Ricciardi-Guerrera deriva non già da un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista e imprevedibile, bensì da un comportamento gravemente omissivo posto in essere dall'ente responsabile.

In perfetta sintonia con tale atteggiamento, bisogna constatare che l'amministrazione convenuta proprietaria del muro di sostegno che minaccia totale rovina è responsabile non solo dei danni anzi descritti, ma altresì del perdurante stato di pericolo in cui da quasi due anni versa l'immobile posto a valle del medesimo muro, stante l'assoluta inerzia della Provincia Regionale convenuta. Quest'ultima, infatti, pur informata dell'emergenza presente nella zona interessata del crollo, persegue nell'omettere di intraprendere le iniziative necessarie a porvi rimedio, inosservante degli obblighi di attivazione per l'eliminazione di situazioni di pericolo connesse a franamenti o caduta di massi della struttura o delle pertinenze della strada che incombono sull'ente proprietario dell'infrastruttura in forza dell'art. 30 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Secondo tale norma, infatti, *“la costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade... se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade... è a carico dell'ente proprietario della strada”*.

Nel caso in oggetto non vi è dubbio che la riparazione del muro di sostegno crollato e la predisposizione di un adeguato sistema di canalizzazione e drenaggio delle acque piovane ha per scopo la stabilità o la conservazione della stessa S.P. 35, la quale, attualmente sostenuta da un muretto precario e già gravemente lesionato, rischia concretamente di franare con grave pericolo non solo per i proprietari degli immobili situati a valle dell'asse viario, ma anche per gli utenti tutti dell'arteria provinciale.

Si ribadisce, infine, che – come già anticipato nelle premesse al presente atto – l'unico intervento effettuato dalla Provincia Regionale di Messina a seguito dell'evento franoso – non certo volto a porre rimedio al danno occorso o ad eliminare l'attuale stato di pericolo – è consistito nel sostituire il parapetto divelto con un elemento di guard-rail, col risultato che l'acqua piovana discendente lungo la S.P. 35 in misura torrenziale, data la forte pendenza del

terreno, non essendo incanalata e regimentata, trova quale unico sfogo quest'unico tratto senza parapetto e continua, pertanto, a riversarsi all'interno della proprietà Ricciardi-Guerrera, contribuendo così ad aggravare una situazione già a dir poco emergenziale.

Secondo il computo metrico redatto dal perito incaricato dagli odierni attori, l'entità degli effetti materiali negativi di cui ha risentito la proprietà dei sigg. Ricciardi e Guerrera in dipendenza del crollo del muro di sostegno della strada provinciale 35 è stimabile in € 27.972,69, "*considerando, in particolare, lo sbancamento dei materiali che si sono riversati all'interno della proprietà, la demolizione di quelle opere che non possono essere recuperate e la loro ricostruzione, la riparazione di quelle opere che, se pur danneggiate, possono essere riparate, il ripristino degli impianti e quant'altro occorrente per riportare i luoghi quali erano prima dell'evento*" (cfr. all. 1).

Numerose sono, peraltro, le spese già anticipate dagli odierni attori, come di seguito specificate:

- | | |
|--|------------|
| 1) Prestazioni di manodopera per lo sgombero del materiale alluvionale
<i>Impresa Edile Cannistraci Nicola</i>
fattura n. 8 del 30.12.2010 (all. 3); | € 3.735,00 |
| 2) Trasporto terra in discarica
<i>Autotrasporti Bonfiglio Cosimo</i>
Fattura n. 239 del 30.12.2010 (all. 4); | € 720,00 |
| 3) Fornitura di cemento, paletti plastificati, cassetta esterna, prese, rubinetto a sfera
<i>Ditta De Pasquale Salvatore</i>
fattura n. 449 del 24.12.2009 (all. 5); | € 106,60 |
| 4) Fornitura di cemento, paletti plastificati, cassetta esterna, prese, rubinetto a sfera
<i>Ditta De Pasquale Salvatore</i>
fattura n. 451 del 24.12.2009 (all. 6); | € 70,00 |

5) Fornitura di ferro T 35X5,5 € 138,29
G.M.B. Nasisi S.r.l.,
fattura n. 2063 del 07.10.2009 (all. 7);

Tot. € 4.769,89

Per i motivi di cui sopra, i sigg. Ricciardi Filippo e Guerrera Giuseppa, come sopra rappresentati e difesi, chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

DOMANDE

- 1) ritenere e dichiarare che i danni verificatisi nella proprietà degli attori sono imputabili a fatto e colpa esclusivi della Provincia Regionale di Messina, per i motivi esposti in narrativa;
- 2) per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni in favore dei signori Ricciardi e Guerrera per le causali indicate in premessa, il tutto per la **complessiva somma di € 27.972,69** o della maggior somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento infortunistico al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- 3) condannare, inoltre, la Provincia Regionale di Messina ad effettuare i lavori necessari alla ricostruzione del muro di sostegno parzialmente crollato e a predisporre ogni ulteriore intervento utile all'eliminazione dell'attuale stato di pericolo;
- 4) in via istruttoria, ammettere C.T.U. per la quantificazione del pregiudizio patito dagli attori e per l'individuazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del muro di sostegno della S.P. 35, nonché prova per testi sulle seguenti circostanze:
 - a) vero o non che in data 01.10.2009, in concomitanza con abbondanti precipitazioni atmosferiche, una grande quantità d'acqua e detriti provenienti dalla S.P. 35 e dal terreno ad essa soprastante causavano il distacco parziale (per un tratto di circa mt. 8) del parapetto del muro di

- contenimento, lato valle, con conseguente riversamento di materiale franoso all'interno della proprietà Ricciardi-Guerrera?;
- b) vero o non che la presenza del suddetto materiale rende inaccessibile l'abitazione di proprietà degli odierni attori?;
- c) vero o non che a seguito della frana si sono verificati l'ostruzione della porta in ferro di accesso alla proprietà; il crollo della pensilina in cemento armato a protezione delle medesima e del lampione collocato in adiacenza dell'ingresso; il riversamento sulla scalinata di accesso e sul primo terrazzamento di terra e blocchi di calcestruzzo staccatisi dal muro crollato; la totale sommersione con fango dei rimanenti terrazzamenti, fino alla veranda pavimentata circostante il fabbricato; lo sradicamento, con trascinarsi a valle, di alcuni alberi da frutto; la rottura di numerose fioriere in calcestruzzo prefabbricate; la lesione della ringhiera metallica posta a margine della scalinata e dei muri di sostegno dei terrazzamenti; il guasto dell'impianto elettrico?;
- d) vero o non che i sigg. Ricciardi e Guerrera hanno affidato a una ditta il compito di rimuovere parte del materiale fangoso e detritico riversatosi sulla loro proprietà in seguito alla frana?
- e) vero o non che la Provincia Regionale di Messina non ha effettuato alcun intervento diretto a rimediare ai predetti danni o alla messa in sicurezza del muro crollato?
- f) vero o non che la Provincia convenuta si è limitata a sostituire il parapetto divelto con un elemento di guard-rail?
- g) vero o non che tale intervento ha aggravato la situazione, in quanto l'acqua piovana discendente in misura torrenziale lungo la S.P. 35, data la forte pendenza del terreno, non essendo incanalata e regimentata, trova quale unico sfogo questo tratto senza parapetto e continua, pertanto, a riversarsi in copiose quantità all'interno della proprietà Ricciardi-Guerrera?

Si indicano come testimoni i sig.ri:

- Gianluca Chiofalo, residente in Messina, Piazza Europa n. 9;
 - Alberto Soraci, residente in Messina, via P. Annibale Maria di Francia n. 20, Faro Sup.;
 - Fabio Grosso, residente in Messina, via Logoteta n. 1/C;
- 5) con riserva di esperire, comunque, tutti i mezzi istruttori che si appaleseranno necessari durante il corso del giudizio;
- 6) con vittoria di spese e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1) perizia tecnica e computo metrico redatti dall'Arch. Santa Ilardo, con allegate n° 18 foto;
- 2) raccomandata n. 139909993340 ricevuta dalla Provincia Regionale di Messina in data 22.10.10;
- 3) fattura n. 8 del 30.12.2010 emessa dall' *Impresa Edile Cannistraci Nicola* per i lavori di sgombero del materiale alluvionale;
- 4) fattura n. 239 del 30.12.2010 emessa da *Autotrasporti Bonfiglio Cosimo* per il trasporto della terra in discarica;
- 5) fattura n. 449 del 24.12.2009 emessa dalla *Ditta De Pasquale Salvatore* per la fornitura di materiali;
- 6) fattura n. 451 del 24.12.2009 emessa dalla *Ditta De Pasquale Salvatore* per la fornitura di materiali;
- 7) fattura n. 2063 del 07.10.2009 emessa da *G.M.B. Nasisi S.r.l.* per la fornitura di materiali.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della presente causa è pari a € 27.972,69, sicché il contributo unificato dovuto è pari a € 374,00.

Messina, 7 settembre 2011

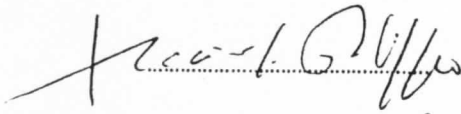
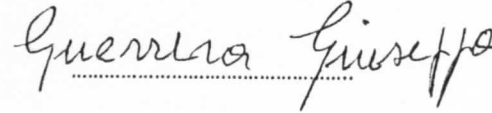
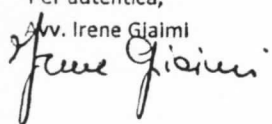
Avv. Irene Giaimi
Irene Giaimi

AVV. IRENE GIAIMI
VIA DOGALI, 20 - 98122 MESSINA
e-mail: irene.giaimi@libero.it

PROCURA ALLA LITE EX ART. 83 C.P.C.

I sottoscritti signori Ricciardi Filippo, nato a Messina il 24.06.1933, c.f. RCCFPP33H24F158B, e Guerrera Giuseppa, nata a Messina il 01.01.1937, c.f. GRRGPP37A41F158I, residenti in Messina, Viale San Martino ls. 11, informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delegano a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio di cui al presente atto, l'avv. Irene Giaimi del Foro di Messina, c.f. GMIRNI77B43F158Z, conferendole tutte le facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, chiamare in causa terzi, proporre domande riconvenzionali, nominare altri avvocati e farsi sostituire in udienza. Eleggono domicilio presso il suo studio professionale, sito in Messina, Via Dogali n° 20.

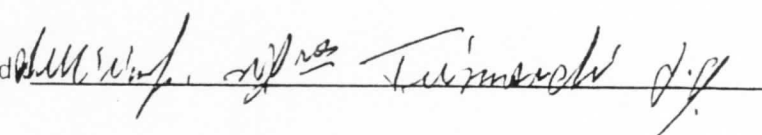
Dichiarano, inoltre, a norma del T.U. D.lgs 30.06.2003 n. 196, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, prendendo atto che tale consenso è necessario per l'espletamento del mandato conferito.



Per autentica,
Avv. Irene Giaimi


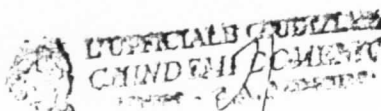
RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Irene Giaimi,
io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso
la Corte d'Appello di Messina ho dato copia dell'antescritto atto, per averne legale
conoscenza e scienza a tutti gli effetti di legge a

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, con sede in
Messina, Corso Cavour n. 87

ivi consegnandolo a mani di 

20/4/11



28354

6.11

09 SEP 2011